

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 470

del 13/08/2024

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo tra INAIL – Direzione Regionale della Lombardia e Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, co.11 del D.Lgs. n. 81/08 e costituzione Comitato di Coordinamento.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. n. XII/1645 del 21.12.2023**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
Del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giovanni Marazza

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che nell'ambito del processo evolutivo nazionale della prevenzione, per il perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, è interesse condiviso valorizzare e sviluppare le interazioni e le sinergie tra le istituzioni nel rispetto dei propri ruoli e competenze;

Richiamati:

- l'art. 15, comma 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i. che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e sue ss.mm.ii. che, all'art. 71, comma 11:
 - ✓ affida all'INAIL la titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al Decreto stesso, stabilendo in particolare che *"per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13"*;
 - ✓ prevede, altresì, che: *"Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13"*;
- il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto", con particolare riferimento all'articolo 2, comma 3, prevede che: *"L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle Regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione"*;
- il Decreto D.G. n. 316 del 01.06.2022 con il quale, in attuazione alle disposizioni normative sopra indicate, era stato recepito, con scadenza al 15.05.2024, l'Accordo tra INAIL – Direzione Regionale della Lombardia - e Agenzia di Tutela della Salute di Brescia per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, co.11 del D.Lgs. n. 81/08 ed era stato costituito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 5 del medesimo Accordo;

Considerato che:

- con nota del 19.06.2024 (atti ATS prot. n. 0063653/24), la Direzione INAIL Regionale riscontrava alla richiesta della Direzione Generale di questa Agenzia (atti prot. n. 0045788 del 29.04.2024) comunicando la propria disponibilità alla sottoscrizione di un nuovo Accordo sull'argomento, avente durata biennale dalla data di sottoscrizione;
- con nota ATS prot. n. 0068226/24 del 03.07.2024, l'Agenzia, nel confermare la propria disponibilità alla sottoscrizione di un nuovo accordo per l'attività in oggetto, trasmetteva il testo rivisto nei suoi contenuti (allegato "A" composto da n. 8 pagine);
- con nota prot. n. U.INAIL.13000.05/08/2024.0127641 (atti ATS prot. n. 0079077/24 del 06.08.2024), la Direzione INAIL Regionale comunicava il recepimento in toto dei contenuti proposti;



Precisato che:

- la verifica della corretta esecuzione del presente accordo è demandata al Responsabile della SSD Impiantistica, Ing. Luca Gringiani, anche in qualità di Dirigente Responsabile dell'istruttoria preliminare alla formalizzazione dell'accordo;
- viene, altresì, affidato al Dirigente Responsabile della SSD Impiantistica sopra citato il compito di monitorare l'attuazione dell'accordo in oggetto, elaborando annualmente una relazione sull'attività svolta e individuato, al contempo, quale componente del "Comitato di coordinamento" previsto dall'articolo 5 dell'Accordo;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Agenzia, ad eccezione del pagamento dell'imposta di bollo che sarà assolta da ATS Brescia secondo le modalità di cui al D.M. del 17 giugno 2014 art.6, con successiva rivalsa della metà dell'importo nei confronti di INAIL;

Vista l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Vista la proposta del Direttore della SC Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dott. Giovanni Marazza, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani e del Direttore Amministrativo Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- a) di approvare, lo schema di Accordo - da sottoscrivere con la Direzione Regionale INAIL - per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, c. 11 del D.Lgs. n. 81/08 - nel testo che si allega in copia al presente Decreto, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato "A" composto da n. 8 pagine), avente durata biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
- a) di prendere atto che la verifica della corretta esecuzione della presente convenzione è demandata al Responsabile della SSD Impiantistica, nella persona dell'Ing. Luca Gringiani, che avrà il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo mediante l'elaborazione annuale di una relazione circa l'attività svolta;
- b) di incaricare la SSD Impiantistica di porre in essere ogni conseguente adempimento connesso all'adozione del presente provvedimento;
- c) di individuare quale componente del "Comitato di coordinamento" di cui all'articolo 5 dell'Accordo l'ing. Luca Gringiani, Responsabile della SSD Impiantistica;
- d) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Agenzia, ad eccezione del pagamento dell'imposta di bollo che sarà assolta da ATS Brescia secondo le modalità di cui al D.M. del 17 giugno 2014 art.6, con successiva rivalsa della metà dell'importo nei confronti di INAIL;
- e) di dare atto che i ricavi derivanti dal presente provvedimento verranno registrati nella contabilità dell'Agenzia - Bilancio Sanitario anni 2024-2026 al conto "Prestazioni U.O. Sicurezza del Lavoro e Impiantistica comm.", codice 7506521 - centro di costo n. 02060003;
- f) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;



- g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- h) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo online - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

**SCHEMA DI ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE
PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 71,
C. 11 DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008**

TRA

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, P.IVA 00968951004, Codice Fiscale 01165400589, con sede e domicilio fiscale in via Giuseppe Mazzini, 7 – Milano, nella persona del Vicario del Direttore Regionale dott. Daniele Maria Bais

E

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE BRESCIA, P.IVA 03775430980, Codice Fiscale 03775430980, con sede e domicilio fiscale in viale Duca degli Abruzzi, 15 Brescia, di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della D.G.R. n. XII/1645 del 21.12.2023, rappresentato, per la firma del presente atto, dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, giusta delega conferita dal medesimo Direttore Generale con nota Prot. n. 0013445 del 02.02.2023,

di seguito "INAIL" e "ATS Brescia" sono anche dette "Parti".

PREMESSO CHE:

- l'INAIL è un Istituto pubblico cui è attribuita la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e al quale sono affidate, tra l'altro, competenze in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, c. 11, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 aprile 2011;
- le Regioni e le Province Autonome esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le ATS (Agenzie di Tutela della Salute) le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti;
- le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni cui sono state attribuite le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del Decreto L. n. 496/1993, convertito con modificazioni con la L. n. 61/1994, possono provvedere

a effettuare le verifiche periodiche di cui al suddetto art. 71, c. 11 del D.Lgs. n. 81/08

- il D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, al citato art. 71, c. 11:
 - affida all'INAIL la titolarità della prima delle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al Decreto stesso, stabilendo in particolare che *"per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al c. 13"*;
 - prevede, altresì, che: *"Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con L. regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al c. 13"*;
- il Decreto ministeriale 11 aprile 2011 recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, c. 13, del medesimo Decreto", in particolare all'art. 2, c. 3, prevede che: *"L'INAIL e le Asl o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del Decreto L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in L., con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'art. 71, c. 11, del D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione"*;
- l'art. 3 del sopra citato Decreto ministeriale prevede che, nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 2, cc. 3 e 4, del medesimo Decreto ministeriale, una quota pari al 15% delle tariffe è destinata a coprire costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata, la rimanente quota (85%) resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
- La Determina n. 131 del 04/04/2016 del Presidente INAIL che ha approvato lo schema di accordo tipo tra INAIL ed ATS/ ARPA per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'art. 71 c. 11 del D.Lgs. n. 81/2008

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del processo evolutivo del sistema nazionale della prevenzione, per il perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, è interesse condiviso valorizzare e sviluppare le interazioni e le sinergie tra le istituzioni nel rispetto dei propri ruoli e competenze;
- le Parti si impegnano ad assicurare che le attività di verifica periodica siano condotte entro i termini stabiliti dalla normativa vigente anche attraverso sinergie tra i soggetti pubblici che possano garantire maggiore efficacia, efficienza ed economicità di azione, anche mettendo reciprocamente a disposizione le

competenze e professionalità sviluppate nei numerosi anni di attività di effettuazione di tali verifiche periodiche;

- lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è condizionato per entrambe le Parti dalla disponibilità sul territorio di risorse professionali qualificate a effettuare le verifiche per le differenti tipologie di attrezzature comprese nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- l'INAIL svolge le attività oggetto del presente Accordo tramite il proprio personale qualificato disponibile presso le Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e ricerca (di seguito UOT)

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente Accordo disciplina le modalità di affidamento tra le Parti delle verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/08.

Art. 3
(Modalità esecutive)

Ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Decreto ministeriale 11 aprile 2011, con il presente Accordo l'INAIL - Direzione Regionale Lombardia - affida alla ATS Brescia la prima delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al D.Lgs. n. 81/08.

Il presente Accordo è attuabile sul territorio della ATS Brescia (vedasi elenco allegato al presente Accordo).

Le verifiche assegnate in conformità al presente Accordo sono svolte autonomamente dal soggetto affidatario, ATS Brescia, che vi provvede con proprio personale adeguatamente qualificato. Deve, pertanto, essere garantita dall'affidatario la disponibilità del personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento delle verifiche oggetto del presente Accordo.

L'affidatario si impegna a effettuare le verifiche entro 45 giorni dalla richiesta per un numero massimo di verifiche distinto per i sottogruppi Sollevamento Persone (SP), Sollevamento Cose (SC) e Gas Vapore e Riscaldamento (GVR) come da prospetto sotto riportato:

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA	NUMERO MASSIMO DI VERIFICHE/MESE
SOLLEVAMENTO PERSONE (SP)	30
SOLLEVAMENTO COSE (SC)	30
GAS VAPORE e RISCALDAMENTO (GVR)	15

Il concedente inoltra, tramite il Portale CIVA, al soggetto affidatario la richiesta di verifica pervenuta dal datore di lavoro, entro 25 giorni dalla ricezione.

L'affidatario, ultimata la verifica, rilascia verbale e scheda tecnica, ove prevista, al datore di lavoro e inserisce entro 30 giorni la documentazione sul Portale Soggetti Abilitati.

Nel caso ricorrano le circostanze per interrompere o sospendere i termini della prima verifica periodica (in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012) l'affidatario ne dà comunicazione al concedente entro 5 giorni dall'accaduto, inviando, tramite PEC, copia del verbale rilasciato al datore di lavoro.

In caso di constatazione di non rispondenza ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) di cui alle pertinenti Direttive comunitarie di Prodotto, per le prime verifiche periodiche, la segnalazione di presunta non conformità ai sensi del punto 3.1.4 dell'allegato II al Decreto ministeriale 11 aprile 2011 va inoltrata alle Unità Operative Territoriali (UOT) INAIL competenti per il territorio.

Nell'ipotesi in cui l'affidatario dovesse rilevare comportamenti anomali da parte di un soggetto abilitato deve darne comunicazione al concedente secondo la modulistica prevista nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 3 marzo 2015.

Art. 4 (Oneri economici)

Le verifiche si svolgeranno nel rispetto delle tariffe predisposte e periodicamente aggiornate ai sensi dell'art. 1, c. 2 del Decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012 concernente *"Tariffe per l'attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i."*

Il soggetto affidatario effettua direttamente la riscossione e la rispettiva fatturazione al datore di lavoro della quota, stabilita nel Decreto ministeriale 11 aprile 2011, pari all'85% della tariffa prevista per la verifica della specifica attrezzatura.

Il soggetto concedente provvede, invece, alla riscossione della restante quota del 15% dell'importo della tariffa prevista nel suddetto Decreto dirigenziale.

Art. 5
(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento i cui componenti saranno nominati dalle stesse, in numero di uno per ciascuna di esse con il compito di monitorare l'attuazione del presente Accordo, elaborando annualmente una relazione.

Art. 6
(Durata)

Il presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, avrà durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle Parti, e potrà essere rinnovato per iscritto su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso dell'altra.

Art. 7
(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC. In caso di recesso deve essere comunque assicurato da parte del soggetto affidatario il completamento delle verifiche già affidate e l'invio della relativa documentazione (verbali e schede tecniche, ove previste).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento del presente Accordo, la parte adempiente potrà intimare all'altra parte per iscritto di adempiere entro 30 giorni, con espressa previsione che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, l'Accordo si intenderà risolto di diritto.

Art. 8
(Copertura assicurativa)

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 9
(Sicurezza sul lavoro)

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo e nel pieno rispetto di tutte le misure previste dalla normativa vigente.

Art. 10

(Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per quanto attiene al proprio ambito di competenza e reciprocamente, si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche etc., di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, a non divulgare a terzi e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'Accordo stesso.

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, oggetto del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità oggetto dell'Accordo stesso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (che ha recepito il Regolamento) UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali. Le Parti dichiarano, altresì, di essere informate sui diritti sanciti dal suddetto Decreto.

Art. 11

(Rinvio alle norme di Legge e ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di Legge.

Art. 12

(Modifiche e integrazioni)

Ogni eventuale variazione al presente Accordo che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata tra le Parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Art.13

(Foro competente)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Milano.

Art.14

(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 15
(Imposta di bollo)

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.06.2014, giusta autorizzazione n.162 del 13.01.2016.

L'INAIL si impegna a corrispondere all'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia – entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione – un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

Per INAIL*
Il Vicario del Direttore Regionale
Dott. Daniele Maria Bais

Per ATS Brescia*
per delega del Direttore Generale
Il Direttore
SC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Lucia Branca Vergano

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato

Elenco Comuni della Provincia di Brescia di competenza territoriale della ATS di Brescia rientranti nell'Accordo:

Acquafredda - Adro - Agnosine - Alfianello - Anfo - Azzano Mella - Bagnolo Mella - Bagolino - Barbariga - Barghe - Bassano Bresciano - Bedizzole - Berlingo - Bione - Borgo San Giacomo - Borgosatollo - Botticino - Bovegno - Bovezzo - Brandico - Brescia - Brione - Caino - Calcinato - Calvagese della Riviera - Calvisano - Capovalle - Capriano del Colle - Capriolo - Carpenedolo - Castegnato - Castelcovati - Castel Mella - Castenedolo - Casto - Castrezzato - Cazzago San Martino - Cellatica - Chiari - Cigole - Coccaglio - Collebeato - Collio - Cologne - Comezzano Cizzago - Concesio - Corte Franca - Corzano - Dello - Desenzano del Garda - Erbusco - Fiesse - Flero - Gambara - Gardone Riviera - Gardone Val Trompia - Gargnano - Gavardo - Ghedi - Gottolengo - Gussago - Idro - Irma - Iseo - Isorella - Lavenone - Leno - Limone sul Garda - Lodrino - Lograto - Lonato del Garda - Longhena - Lumezzane - Maclodio - Magasa - Mairano - Manerba del Garda - Manerbio - Marcheno - Marmentino - Marone - Mazzano - Milzano - Moniga del Garda - Monte Isola - Monticelli Brusati - Montichiari - Montirone - Mura - Muscoline - Nave - Nuvolento - Nuvolera - Odolo - Offlaga - Ome - Orzinuovi - Orzivecchi - Ospitaletto - Padenghe sul Garda - Paderno Franciacorta - Paitone - Palazzolo sull'Oglio - Paratico - Passirano - Pavone Mella - Pertica Alta - Pertica Bassa - Pezzaze - Polaveno - Polpenazze del Garda - Pompiano - Poncarale - Pontevedico - Pontoglio - Pozzolengo - Pralboino - Preseglie - Prevalle - Provaglio d'Iseo - Provaglio Val Sabbia - Puegnago del Garda - Quinzano d'Oglio - Remedello - Rezzato - Roccafranca - Rodengo Saiano - Roè Volciano - Roncadelle - Rovato - Rudiano - Sabbio Chiese - Sale Marasino - Salò - San Felice del Benaco - San Gervasio Bresciano - San Paolo - San Zeno Naviglio - Sarezzo - Seniga - Serle - Sirmione - Soiano del Lago - Sulzano - Tavernole Sul Mella - Tignale - Torbole Casaglia - Toscolano Maderno - Travagliato - Tremosine - Trenzano - Treviso Bresciano - Urago d'Oglio - Vallio Terme - Valvestino - Verolanuova - Verolavecchia - Vestone - Villa Carcina - Villachiara - Villanuova sul Clisi - Visano - Vobarno - Zone